




Provincia di Roma



Palazzo Valentini

Statuto

**Approvato dal Consiglio Provinciale con la Deliberazione n. 97 del 29/09/2005;
pubblicato per 30 gg. consecutivi, dal 5/10 al 4/11/2005;
entrato in vigore dal 05/11/2005.**

STATUTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

TITOLO I – Principi fondamentali

- art. 1 *Autonomia e statuto*
- art. 2 *Identità e fisionomia istituzionale*
- art. 3 *La Provincia metropolitana*
- art. 4 *La Provincia capitale*
- art. 5 *Rapporti con la Regione Lazio*
- art. 6 *Rapporti con lo Stato*
- art. 7 *Rapporti internazionali e con l'U.E.*
- art. 8 *Autonomia normativa e fonti locali*
- art. 9 *Autonomia e funzioni amministrative*
- art. 10 *Risorse e autonomia finanziaria*
- art. 11 *Obiettivi fondamentali e metodi di azione*

TITOLO II – Organi

Capo I Sezione I (Il Consiglio)

- art. 12 *Ruolo e composizione*
- art. 13 *Consigliere anziano*
- art. 14 *Competenze*
- art. 15 *Diritti e doveri dei Consiglieri*
- art. 16 *Organizzazione interna e Ufficio di supporto*
- art. 17 *Presidente, Vice Presidente e Ufficio di Presidenza*
- art. 18 *Gruppi consiliari e Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari*
- art. 19 *Commissioni consiliari permanenti*
- art. 20 *Commissione delle Elette*

art. 21 Commissione di garanzia

art. 22 Commissioni consiliari speciali

art. 23 Funzionamento

art. 24 Prima seduta e linee programmatiche

art. 25 Regole generali sulle sedute consiliari

Sezione II (Il Presidente)

art. 26 Presidente della Provincia

art. 27 Nomina dei rappresentanti

art. 28 Il Vice Presidente

art. 29 Impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso o dimissioni

art. 30 Mozione di sfiducia

Sezione III (La Giunta)

art. 31 Composizione

art. 32 Competenze

art. 33 Funzionamento

art. 34 Sedute della Giunta

art. 35 Funzioni degli Assessori

Sezione IV (Responsabilità)

art. 36 Responsabilità

Capo II (Camera dei Comuni e delle autonomie locali)

art. 37 Composizione e funzionamento

art. 38 Funzioni

TITOLO III – Organizzazione e uffici

- art. 39 *Principi generali sulle risorse umane*
- art. 40 *Articolazione degli Uffici*
- art. 41 *Servizi per le Comunità locali e strutture decentrate*
- art. 42 *Segretario generale*
- art. 43 *Direttore generale*
- art. 44 *Rapporti tra Segretario generale e Direttore generale*
- art. 45 *Dirigenti e conferimento di funzioni dirigenziali*
- art. 46 *Responsabilità dei dirigenti*
- art. 47 *Forme di raccordo e coordinamento*

TITOLO IV – I Servizi pubblici

Capo I (Tipologia dei servizi e forme di gestione)

- art. 48 *Funzioni del Consiglio provinciale*
- art. 49 *Servizi pubblici provinciali*
- art. 50 *Servizi pubblici a rilevanza economica*
- art. 51 *Servizi pubblici privi di rilevanza economica*
- art. 52 *Scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici e verifica dei risultati*

Capo II (Istituzioni)

- art. 53 *Costituzione dell'Istituzione*
- art. 54 *Ordinamento dell'Istituzione*
- art. 55 *Consiglio di Amministrazione*
- art. 56 *Presidente del Consiglio di Amministrazione*
- art. 57 *Direttore*
- art. 58 *Regolamento sul funzionamento dell'Istituzione*

Capo III (Aziende Speciali)

art. 59 Prescrizioni generali sulle Aziende speciali

art. 60 Ordinamento delle Aziende speciali

Capo IV (Società di capitali)

art. 61 Società di capitali

art. 62 Partecipazione a forme societarie

TITOLO V – Gestione-Controlli

Capo I (Gestione, risorse e programmazione)

art. 63 Finanza provinciale

art. 64 Demanio e patrimonio

art. 65 Programmazione e bilancio di previsione

art. 66 Gestione del bilancio

art. 67 Rendiconto della gestione

Capo II (I controlli interni)

art. 68 I principi generali del controllo interno

art. 69 Il controllo di legittimità e contabile

art. 70 Il controllo di gestione

art. 71 La valutazione del personale con incarico dirigenziale

art. 72 La funzione di controllo strategico

art. 73 Controllo eventuale del Difensore civico

art. 74 Controllo di qualità

TITOLO VI – Diritti di partecipazione e Istituti di garanzia

Capo I (Pubblicità-diritto di informazione e di accesso)

art. 75 Raccolta degli atti normativi e Albo pretorio

art. 76 Diritto di informazione

art. 77 Diritto di accesso

Capo II (Democrazia partecipata)

art. 78 Diritto di partecipazione

art. 79 Atti che incidono su situazioni soggettive

art. 80 Conferenza degli eletti nei Consigli comunali

art. 81 Forum dei cittadini e delle Associazioni

art. 82 Consigli, Consulte e Osservatori

art. 83 Consiglio Provinciale degli immigrati

Capo III (Diritto di iniziativa e di petizione)

art. 84 Iniziative dei Comuni

art. 85 Istanze

art. 86 Petizioni e Proposte

Capo IV (Il Referendum)

art. 87 Referendum Consultivo

art. 88 Referendum propositivo o abrogativo di iniziativa popolare

art. 89 Disposizioni sul Referendum di iniziativa popolare

Capo V (Il difensore civico)

art. 90 Istituzione e funzioni

TITOLO VII – La cooperazione e le forme associative

art. 91 *Principi generali*

art. 92 *Convenzioni*

art. 93 *Consorzi*

art. 94 *Accordi di programma*

art. 95 *Unioni di Comuni, Comunità montane e Provincia*

TITOLO VIII – Norme transitorie e finali

art. 96 *Potestà statutaria*

art. 97 *Potestà regolamentare*

art. 98 *Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi*

art. 99 *Norme finali e transitorie*

STATUTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 **Autonomia e statuto**



1. La Provincia di Roma è l'istituzione rappresentativa della comunità residente nel territorio provinciale, comprendente i cittadini, i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti; cura gli interessi generali, promuovendo e coordinando lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, nell'ambito della Repubblica italiana.
2. Il territorio della Provincia è costituito dai territori dei Comuni che ne fanno parte. La Provincia ha sede nella Città di Roma, dove si riuniscono di norma il Consiglio e la Giunta provinciale.
3. La Provincia persegue i propri fini istituzionali esercitando l'autonomia garantita dalla Costituzione e nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto.
4. Lo Statuto fissa l'ordinamento generale della Provincia, nel rispetto della Costituzione.
5. La Provincia, soggetto costituzionale di pari dignità con gli altri enti territoriali che costituiscono la Repubblica, si uniforma ai principi ed ai contenuti della Carta europea delle autonomie locali, adottata a Versailles nel 1985.
6. L'ordinamento della Provincia si fonda sui principi della Costituzione della Repubblica, della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo.

Art. 2 **Identità e fisionomia istituzionale**



1. Concorrono a definire l'identità e la fisionomia istituzionale della Provincia i principi fondamentali ispiratori della propria azione, che fanno riferimento ai valori maturati nella concreta esperienza storica della comunità provinciale – dal Risorgimento alla Resistenza, al ripudio della guerra, all'impegno per la pace, la Democrazia, la libertà e la giustizia sociale – così da:
 - a) promuovere il rispetto e la tutela dei diritti, delle libertà civili e della dignità della persona umana nonché dei valori culturali, etici e religiosi della comunità;
 - b) favorire la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, per lo

svolgimento di attività di interesse generale e dei Comuni alle scelte politico-amministrative, valorizzando altresì l'autonomia delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni e l'apporto delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative;

c) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione, la tutela dell'ambiente e della salute;

d) superare ogni discriminazione e consentire senza distinzione uguali opportunità per tutti, concorrendo alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di benessere e sicurezza sociale e di tutela delle persone disagiate e svantaggiate;

e) promuovere la cultura della pace, della cooperazione, dell'integrazione multi-etnica e multiculturale e della solidarietà;

f) favorire e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione con particolare riguardo al volontariato sociale;

g) salvaguardare e valorizzare le risorse culturali, storiche, artistiche e naturali del territorio;

h) promuovere l'associazionismo tra gli enti territoriali anche di diverso livello.

2. L'identità istituzionale della Provincia è espressa dallo stemma e dal gonfalone, che vengono esibiti nelle cerimonie e pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente.
3. Lo stemma è partito di rosso e di azzurro, ha l'aquila d'argento, coronata col volo abbassato. Lo scudo è sormontato da un cerchio sostenente dodici torri merlate, legate intorno, a metà dell'altezza, da un cordone di muro, il tutto d'oro.
4. Il gonfalone è costituito da un drappo partito di rosso e di azzurro con al centro lo stemma e la sottostante scritta Provincia di Roma.
5. La festa della Provincia ricorre il 15 ottobre, data di istituzione.

Art. 3

La Provincia metropolitana.



1. La Provincia è l'istituzione di governo dell'area metropolitana romana, al servizio di tutte le comunità locali che la costituiscono. Compiti primari della Provincia sono l'efficace gestione delle funzioni amministrative di area vasta, il sostegno alle istituzioni locali secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, l'integrazione funzionale tra la città di Roma e gli altri Comuni, nel reciproco interesse ad uno sviluppo sociale, economico e culturale armonico di ogni parte del territorio metropolitano.
2. L'ordinamento della Provincia si ispira ai principi della corresponsabilità istituzionale, della partecipazione democratica e del decentramento funzionale.
3. La camera dei Comuni e delle Autonomie Locali favorisce la consultazione, la concertazione e il raccordo tra la Provincia, i Comuni e le altre Autonomie Locali.
4. La Provincia organizza l'esercizio delle funzioni amministrative in forma

policentrica, istituendo uffici decentrati di ambito circondariale in corrispondenza delle polarità naturali del territorio provinciale, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, al fine di semplificare i rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni locali con gli organi e gli uffici centrali della Provincia.

5. Il Consiglio Provinciale delibera i criteri generali per l'istituzione dei Circondari. Lo stesso Consiglio ne delibera il numero, le relative funzioni, l'organizzazione dei servizi, degli uffici e le forme di partecipazione dei cittadini. La delimitazione dei circondari è deliberata nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio provinciale, sentita la Camera dei comuni e delle autonomie locali, che valuta altresì l'efficacia dei servizi decentrati e può avanzare proposte per il loro miglioramento.
6. I Circondari possono essere istituiti anche su richiesta di più Comuni il cui territorio sia contiguo.

Art. 4 **La Provincia Capitale**



1. La Provincia, insieme con le altre istituzioni territoriali nell'ambito delle rispettive competenze, promuove e concorre all'efficace assolvimento delle funzioni nazionali e internazionali di Roma, Capitale della Repubblica, centro storico del cattolicesimo, simbolo della storia e dell'unità nazionale, sede degli organi costituzionali, della Santa sede, di istituzioni internazionali di primaria importanza, di un patrimonio storico, religioso e culturale di rilievo universale.
2. Per tali finalità, la Provincia collabora con il Comune di Roma e con gli altri Comuni interessati, con la Regione Lazio e con lo Stato, promuove la costituzione di sedi di cooperazione istituzionale permanente, opera affinché siano assicurate alla Capitale adeguate risorse finanziarie ed un ordinamento funzionale che consenta a ciascuna istituzione di operare con efficacia nell'interesse del Paese.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative, la Provincia persegue il fine della migliore qualità della vita, della valorizzazione del sistema metropolitano della Capitale e dei Comuni del suo territorio, della tutela del patrimonio storico – artistico e culturale, della sostenibilità sociale e ambientale, dell'accoglienza di quanti giungono a Roma, in ragione della sua posizione istituzionale, internazionale, religiosa e culturale, con particolare attenzione alla mobilità, al decongestionamento delle aree di accesso e centrali di Roma.

Art. 5 **Rapporti con la Regione Lazio**



1. La Provincia rappresenta e promuove gli interessi del territorio negli organismi regionali a cui partecipa o ha accesso, improntando la sua azione al principio della leale collaborazione.

2. In particolare, concorre istituzionalmente alle determinazioni e all'esercizio delle funzioni regionali a vario titolo rilevanti per il sistema provinciale anche attraverso il Consiglio delle autonomie locali, istituito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 123 della Costituzione.
3. La Provincia attraversa la concertazione e la programmazione interistituzionale, fondata sulla pari dignità istituzionale, realizza forme di partecipazione e di relazione con la Regione.

Art. 6

Rapporti con lo Stato



1. La Provincia tutela e promuove gli interessi del territorio negli organismi statali ai quali partecipa, in via diretta o indiretta, ritenendo essenziale il proprio ruolo di rappresentanza del sistema provinciale ai fini di una effettiva valorizzazione dell'autonomia locale e di un costante adeguamento degli interventi statali alle esigenze della stessa autonomia, in sintonia col principio fondamentale sancito dall'art. 5 della Costituzione.
2. In questa prospettiva, la Provincia concorre, anche attraverso le Associazioni rappresentative degli enti locali, a valorizzare le sedi di concertazione interistituzionale, con particolare attenzione al ruolo della Conferenza unificata e della Conferenza Stato-Città-autonomie locali, nonché al coinvolgimento istituzionale degli enti locali nelle sedi parlamentari nazionali.

Art. 7

Rapporti internazionali e con l'Unione Europea



1. La Provincia concorre al processo di unità politica e di integrazione sociale ed economica tra nazioni e popoli dell'Unione Europea, valorizzando a tal fine le sedi di partecipazione delle autonomie territoriali nell'ambito dell'U.E., nonché gli organismi associativi delle autonomie territoriali dei Paesi europei, e le possibilità di partenariato nella progettazione e nell'attuazione di interventi comunitari.
2. Concorre, altresì, a realizzare forme di cooperazione pacifica col resto del mondo, con una specifica attenzione all'esigenza di promuovere il rispetto e l'effettività dei diritti umani.
3. Realizza iniziative di rilievo internazionale e partecipa a quelle promosse da altri enti territoriali, sviluppando attività di cooperazione e di solidarietà internazionale, con particolare attenzione alle relazioni con le istituzioni locali di area vasta delle capitali europee.



Art. 8
Autonomia normativa e fonti locali

1. La Provincia è titolare del potere regolamentare riconosciuto dal sesto comma dell'art. 117 della Costituzione, che esercita con le modalità previste dallo Statuto.
2. La Provincia, sulla base di quanto previsto dalla Costituzione, considera tale autonomia normativa essenziale per la disciplina sia della propria organizzazione sia delle modalità di svolgimento delle funzioni fondamentali e di quelle proprie ad essa riconosciute.
3. Le modalità e procedure di adozione dei regolamenti sono fissate dallo Statuto, che prevede anche idonee misure per garantire la qualità degli atti normativi e le forme di pubblicità necessarie per la loro entrata in vigore e per facilitarne la conoscenza da parte dei cittadini.

Art. 9
Autonomia e funzioni amministrative



1. La Provincia cura concretamente gli interessi della Comunità provinciale, nell'ambito dell'autonomia che è ad essa garantita dalla Costituzione e dalle leggi, esercitando le funzioni amministrative di cui è titolare per riconoscimento o attribuzione della legge statale e regionale.
2. Può, altresì, esercitare, per propria autonoma iniziativa, altre attività indirizzate alla realizzazione dei diritti di cittadinanza, alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della Comunità provinciale, se non spettanti per legge ad altro soggetto istituzionale della Repubblica.
3. Nella programmazione, pluriennale e annuale, e nello svolgimento dell'attività amministrativa si conforma ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e assicura l'imparzialità e oggettività delle scelte, nonché l'utilizzazione rigorosa delle risorse e l'efficienza ed efficacia della propria azione, mirando anche a favorire le iniziative dei cittadini, singoli o associati, che promuovono, realizzano o comunque svolgono attività di interesse generale.

Art. 10
Risorse e autonomia finanziaria



1. Per l'attuazione dei propri compiti la Provincia utilizza le risorse derivanti dal proprio patrimonio, nonché dai trasferimenti finanziari provenienti dallo Stato e dalle Regioni o da entrate proprie.
2. Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, esercita l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa e stabilisce entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Compartecipa al gettito di tributi erariali riferiti al proprio territorio. Si avvale, senza vincoli di destinazione, dei trasferimenti statali e regionali e delle somme spettanti sui fondi statali alla perequazione.

3. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, esercita l'autonomia di prelievo e tariffaria, disciplinando le relative modalità e misure secondo i principi e i limiti di cui al comma 2, in ogni caso con l'osservanza di criteri di imparzialità, equità e perequazione.
4. La Provincia esercita l'autonomia patrimoniale secondo criteri di manutenzione, economicità e oculati impieghi delle rendite, delle acquisizioni dalle vendite e della più conveniente utilizzazione economica e sociale del patrimonio stesso.

Art. 11

Obiettivi fondamentali e metodi di azione



1. La Provincia considera obiettivi fondamentali della propria azione la promozione della solidarietà sociale, nonché la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale.
2. In particolare, persegue la promozione della solidarietà e dell'inclusione sociale nei confronti di coloro che, nel territorio provinciale, versino in situazioni di svantaggio, in primo luogo favorendo l'inserimento civile, sociale e professionale dei disabili, tutelando i diritti dei minori e degli anziani anche sul piano delle attività culturali, sportive e del tempo libero, collaborando al reinserimento sociale degli ex-detenuti e alla lotta contro la diffusione delle dipendenze, nonché alle attività di accoglienza e di inserimento degli immigrati e dei rifugiati politici e dei nomadi, attuando iniziative di solidarietà in favore delle vittime della criminalità, delle mafie e del terrorismo.
3. Valorizza la differenza di genere e persegue il principio delle pari opportunità tra persone di sesso diverso, promovendo azioni dirette a realizzarlo in ogni campo della vita civile e sociale, in primo luogo nelle scelte istituzionali di competenza degli organi provinciali.
4. Inoltre, assume l'ambiente, ivi compreso il patrimonio archeologico, monumentale, artistico e culturale, quale elemento essenziale e inalienabile dell'identità della Comunità provinciale, che è indispensabile tutelare e valorizzare per assicurare uno sviluppo sostenibile dei singoli e della Comunità, a beneficio anche delle generazioni future. Assume l'impegno a difendere e valorizzare le risorse ambientali – l'aria, l'acqua, il territorio, le specie animali e vegetali – quali beni comuni dell'umanità.
5. Per realizzare gli obiettivi suindicati la Provincia valorizza la partecipazione dei cittadini e dei residenti, singoli o associati, alle proprie attività, anche con la previsione statutaria di organismi di partecipazione popolare e di forme di consultazione di specifiche componenti sociali.

TITOLO II – ORGANI

CAPO I Sezione I IL CONSIGLIO

Art. 12 Ruolo e composizione



1. Il Consiglio provinciale è l'espressione elettiva della comunità provinciale ed è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell'Amministrazione, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica. Il Consiglio Provinciale approva specifiche deliberazioni programmatiche su singoli settori di attività della Provincia.
2. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia e dal numero di consiglieri stabilito dalla legge.
3. Il Consiglio può disciplinare con apposito regolamento l'elezione di Consiglieri aggiunti, in rappresentanza degli stranieri e dei giovani non ancora elettori residenti nel territorio provinciale. I Consiglieri aggiunti partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni senza diritto di voto.

Art. 13 Consigliere anziano



1. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del Presidente della Provincia e dei candidati alla medesima carica proclamati consiglieri provinciali.
2. Il Consigliere anziano presiede la seduta di insediamento del Consiglio fino ad avvenuta elezione del Presidente del Consiglio provinciale.

Art. 14 Competenze



1. Il Consiglio ha potestà statutaria e regolamentare, nei limiti stabiliti dalla legge ed esercita gli altri poteri e le funzioni proprie o conferite nel rispetto della normativa nazionale e regionale e delle norme statutarie. Il Consiglio svolge compiti di indirizzo politico amministrativo della Provincia, approva il bilancio e gli atti ad esso allegati e collegati ed il rendiconto, adotta le delibere di programmazione, ivi comprese quelle che fissano gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni.
2. Il Consiglio esercita le proprie competenze secondo la disciplina del Regolamento, nei limiti fissati dallo Statuto.
3. Il Consiglio ha autonomia funzionale, organizzativa e di spesa nell'ambito della dotazione finanziaria determinata dal bilancio, al cui interno sono

individuare le risorse per consentire ai Consiglieri ed ai Gruppi Consiliari di esercitare efficacemente le funzioni loro attribuite.



Art. 15

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri provinciali rappresentano la comunità locale ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali sono componenti, al fine di concorrere al perseguimento dei fini istituzionali e statutari. Il Consigliere che non intervenga alle sedute consiliari per cinque volte consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Provinciale, con le modalità previste dal Regolamento.
3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa e di proposta su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, nonché piena libertà di opinione e di voto. Possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni con le modalità e garanzie stabilite dal Regolamento, che definisce anche le condizioni per poter sollevare nelle sedute questioni non poste all'ordine del giorno.
4. I Consiglieri hanno il diritto di essere informati preventivamente sulle proposte di deliberazione e sulle altre questioni poste all'ordine del giorno del Consiglio o delle Commissioni di cui fanno parte. Deve essere garantita la tempestiva conoscenza della data, ora, luogo e modalità di svolgimento delle sedute. Il Regolamento disciplina le modalità di convocazione di Consiglio e delle Commissioni, anche con il ricorso a tecnologie elettroniche.
5. Essi hanno il diritto di ottenere dagli uffici della Provincia e dagli enti, aziende, istituzioni e società pubbliche o partecipate dalla Provincia, notizie, informazioni e copie degli atti e documenti, entro tre giorni dalla richiesta, salvo diverso termine adeguatamente motivato, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. Sono tenuti comunque al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge e qualora occorra tutelare la riservatezza delle persone, di terzi e delle imprese e in tutti i casi per i quali occorre evitare pregiudizi agli interessi dell'Ente.
6. Gli atti inerenti la situazione patrimoniale, i redditi e le spese elettorali dei Consiglieri sono pubblici secondo le disposizioni di legge e devono essere depositati presso l'ufficio di segreteria del Consiglio, con accesso consentito a chiunque.
7. Il regolamento indica i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie necessari all'adempimento del mandato elettivo.

Art. 16

Organizzazione interna e Ufficio di supporto

1. Il Consiglio definisce con norme regolamentari, secondo le disposizioni dello Statuto, la struttura organizzativa necessaria per un efficiente

- funzionamento del Consiglio stesso e delle Commissioni consiliari.
2. L'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio è assicurata mediante l'apposito Ufficio del Consiglio provinciale, disciplinato dal Regolamento.
 3. Il conferimento dell'incarico di Direttore dell'ufficio del Consiglio provinciale è disposto con provvedimento del Presidente della Provincia, su proposta del Presidente del Consiglio Provinciale. Il Direttore esercita le proprie funzioni in base agli indirizzi impartiti dal Presidente del Consiglio provinciale al quale risponde. Il Consiglio adotta deliberazioni, altrimenti di competenza della Giunta, quando riferite alla propria autonomia.

Art. 17

Presidente, Vice Presidente e Ufficio di presidenza



1. Il Presidente del Consiglio è l'organo rappresentativo dell'Assemblea. A tal fine assicura l'imparzialità e la difesa delle prerogative e dei diritti del Consiglio e di tutti i consiglieri. E' garante del buon andamento dell'attività consiliare per lo svolgimento della funzione istituzionale di indirizzo e controllo politico ed amministrativo. Cura l'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. Convoca e presiede le sedute del Consiglio Provinciale e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, dispone sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, l'organizzazione dei lavori assembleari, nomina le commissioni consiliari e ne coordina l'attività. Emanando direttive finalizzate all'attuazione o redazione dei programmi di funzionamento del Consiglio, previa consultazione della conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari. Adotta i provvedimenti di organizzazione del Consiglio. Assicura il collegamento politico-istituzionale con il Presidente della Provincia.
2. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio successiva alle elezioni, convocata dal Presidente della Provincia e presieduta dal Consigliere anziano.
3. E' proclamato eletto Presidente del Consiglio il Consigliere che consegue il voto della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
4. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma, si procede a successive votazioni ed è proclamato Presidente il candidato che consegue la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
5. Il Presidente del Consiglio resta in carica per l'intera consiliatura. Può essere revocato mediante mozione di sfiducia costruttiva, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, da discutere non oltre il trentesimo giorno dalla sua presentazione e da approvarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, nel rispetto delle modalità stabilite nel Regolamento.
6. Nella stessa seduta in cui viene eletto il Presidente del Consiglio, si procede, con voto segreto limitato ad un solo nome, alla elezione di due vice Presidenti. E' Vice Presidente Vicario il consigliere espressione della minoranza se il Presidente è espressione della maggioranza e viceversa.

7. Ciascun Vice Presidente può essere revocato con le stesse modalità previste per il Presidente del Consiglio.
8. Il Presidente e i due Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. L'Ufficio del Consiglio provinciale assicura l'assistenza alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza con funzioni di supporto tecnico.
9. Il Presidente convoca l'Ufficio di Presidenza anche a richiesta di un Vice Presidente.
10. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente del Consiglio nello svolgimento delle funzioni di competenza. In particolare, esprime parere sui provvedimenti di censura nei confronti dei Consiglieri, sull'indirizzo per l'organizzazione delle manifestazioni di iniziativa dell'assemblea consiliare, predispone, d'intesa con la Giunta e compatibilmente con le disponibilità del bilancio annuale, il programma delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento del Consiglio provinciale e vigila sulla corretta gestione della spesa di riferimento.

Art. 18

Gruppi consiliari e Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari



1. I Gruppi consiliari sono composti da Consiglieri eletti con il medesimo contrassegno. Possono essere altresì costituiti Gruppi consiliari composti da almeno tre Consiglieri, ovvero con un numero minore se la denominazione prescelta corrisponda a quella di un Gruppo costituito nel Parlamento Europeo, in una Camera del Parlamento nazionale o nel Consiglio Regionale del Lazio, previa autorizzazione del titolare del contrassegno di tale Gruppo.
2. I Consiglieri comunicano al Presidente del Consiglio l'eventuale adesione ad un Gruppo diverso da quello originario allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Presidente del Gruppo di nuova appartenenza.
3. E' sempre possibile per ciascun Consigliere l'adesione al gruppo misto.
4. Il Regolamento disciplina i mezzi attribuiti ai gruppi per il loro funzionamento.
5. E' istituita la Conferenza dei presidenti dei gruppi per la programmazione ed il coordinamento dei lavori consiliari e per la valutazione di fatti e avvenimenti che richiedano l'esame immediato preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. La Conferenza può, altresì, formulare proposte d'indirizzo sulle relazioni esterne del Consiglio.
6. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Alla stessa partecipa il Presidente della Provincia, o un assessore di volta in volta delegato.
7. La convocazione della Conferenza deve essere disposta se richiesta dal Presidente della Provincia o da almeno un decimo dei Consiglieri provinciali, o da uno o più presidenti dei gruppi che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri.

Art. 19
Commissioni consiliari permanenti



1. In seno al Consiglio provinciale sono costituite Commissioni consiliari permanenti con funzioni istruttorie, referenti, redigenti e di controllo. Le Commissioni esercitano la funzione redigente consistente nell'esame e nella definizione di una proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio per la sola votazione finale e le relative dichiarazioni di voto, previa espressa decisione del Consiglio, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri. I Consiglieri non appartenenti alla Commissione convocata in sede redigente possono intervenire nella seduta della Commissione medesima, senza diritto di voto, e presentare emendamenti che, se respinti, possono essere ripresentati in Consiglio. Il procedimento normale d'esame è sempre adottato per le proposte di deliberazione in materia di bilancio e nelle altre materie stabilite dal Regolamento, ovvero quando, per proposte di deliberazione assegnate ad una Commissione in sede redigente, ne faccia richiesta, in ogni momento, un decimo dei componenti del Consiglio Provinciale.
2. Il Presidente del Consiglio autorizza lo svolgimento di indagini conoscitive da parte delle Commissioni Consiliari. Il numero, la composizione, le competenze e il funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal Regolamento.
3. Le Commissioni sono costituite soltanto da Consiglieri, con criterio proporzionale, su designazione dei gruppi consiliari.
4. Il Presidente del Consiglio Provinciale nomina e presiede un'apposita Commissione permanente denominata Commissione Statuto e Regolamento composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Ad essa sono sottoposte tutte le questioni di interpretazione delle norme statutarie. Il Presidente sottopone alla Commissione, altresì, le questioni di interpretazione del Regolamento ed i conflitti di competenza per i quali ritenga di doverne acquisire il parere. Infine la Commissione si esprime su eventuali proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento da sottoporre al Consiglio. I lavori della Commissione, cui partecipa anche il Segretario Generale, devono essere sempre verbalizzati e le decisioni assunte, conservate agli atti del Consiglio provinciale, costituiscono indirizzi interpretativi per casi analoghi.
5. E' istituita la Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti. Il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento consiliare.

Art. 20
Commissione delle elette



1. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, è istituita la Commissione delle Elette composta da tutte le Consigliere provinciali.
2. La Commissione formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile. A tal fine la

Commissione può avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali, nonché di esperte della condizione femminile.

3. La Commissione è consultata preventivamente dagli organi della Provincia prima della definizione degli atti di indirizzo di competenza del Consiglio particolarmente rivolti alla popolazione femminile.
4. Il Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione della Commissione.

Art. 21 **Commissione di garanzia**



1. In seno al Consiglio è costituita la Commissione di garanzia, il cui Presidente è eletto tra i Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione, con compiti di tutela delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri e di controllo delle corrette relazioni istituzionali.
2. La Commissione può audire componenti della Giunta, nonché il Segretario generale, il Direttore generale e i revisori.

Art. 22 **Commissioni consiliari speciali**



1. Il Consiglio può istituire, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica, con apposita delibera posta all'ordine del giorno entro 20 giorni e approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, Commissioni speciali, comunque composte da Consiglieri, con criterio proporzionale, per specifiche esigenze su oggetti determinati collegati ad una competenza della Provincia.
2. Le Commissioni procedono nei loro lavori secondo gli indirizzi stabiliti nella delibera istitutiva e riferiscono al Consiglio entro i termini prefissati, fermo restando che compete al Consiglio trarre le conseguenze degli accertamenti effettuati.
3. Le sedute delle Commissioni di indagine non sono pubbliche. Possono, peraltro, essere invitati a riferire con le modalità previste dal Regolamento, esperti esterni o persone informate dei fatti oggetto dell'attività delle Commissioni.

Art. 23 **Funzionamento**



1. Il Consiglio conforma la propria attività ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine anche di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione.
2. Il funzionamento è disciplinato dal Regolamento, nel quale specifiche norme prevedono la pubblicità e la validità delle sedute, la tempestiva idonea

informazione e l'attività consiliare, il diritto di iniziativa dei Consiglieri e le modalità di interlocuzione dei cittadini, l'esercizio del controllo sull'attività dell'Ente e la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

3. Il Regolamento disciplina, altresì, gli istituti necessari ad assicurare le funzioni di proposta, critica e controllo dell'opposizione, prevedendo comunque nella programmazione dei lavori la discussione di atti e di proposte dell'opposizione, nonché l'assegnazione di spazi di tempo adeguato per illustrare tali proposte.

Art. 24

Prima seduta e linee programmatiche



1. All'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio provinciale sono iscritti i seguenti oggetti:
 - a) convalida degli eletti ed eventuale surroga dei consiglieri dichiarati ineleggibili;
 - b) elezione del Presidente del Consiglio e dei Vice Presidenti;
 - c) giuramento del Presidente della provincia;
 - d) comunicazione in ordine alla nomina dei Vice Presidenti e degli altri membri della Giunta provinciale con l'indicazione delle rispettive deleghe;
 - e) proposta degli indirizzi da seguire per le nomine e designazioni previste dall'art. 26.
2. Nella medesima seduta il Presidente della Provincia preannuncia il termine, comunque non superiore a 120 giorni dalla data di insediamento del Consiglio, entro cui intende presentare al Consiglio medesimo le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. La partecipazione informata dei consiglieri alla discussione e approvazione delle linee programmatiche è assicurata mediante lo svolgimento di apposita seduta da tenersi comunque non prima di quindici giorni dalla presentazione delle linee stesse. La verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche, anche ai fini di eventuali adeguamenti, viene effettuata, di norma, in occasione delle sessioni dedicate all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Al termine del mandato, il Presidente della Provincia presenta al Consiglio un documento sullo stato di attuazione e di realizzazione del programma.

Art. 25

Regole generali sulle sedute consiliari



1. Il Presidente del Consiglio convoca le sedute secondo le norme del Regolamento, fissando l'ordine dei lavori sentiti il Presidente della Provincia e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge o dal Regolamento. La seduta in prima convocazione è valida quando è presente

la maggioranza dei consiglieri assegnati. Per quanto non previsto nello Statuto la validità delle sedute è disciplinata dal Regolamento.

3. Il Segretario generale partecipa alle riunioni del Consiglio e redige il processo verbale della seduta, con le modalità stabilite dal Regolamento. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale, lo sostituisce il Vice Segretario e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, un dirigente designato dal Segretario generale.
4. Le votazioni si svolgono con le modalità stabilite dal Regolamento, fermo restando che quelle concernenti persone avvengono a scrutinio *segreto*. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validi espressi, salvo che la legge, lo Statuto o il Regolamento prescrivano una maggioranza qualificata. I consiglieri che si astengono si computano nel numero dei presenti e concorrono a determinare il numero legale.

SEZIONE II IL PRESIDENTE

Art. 26 Presidente della Provincia



1. Il Presidente della Provincia, eletto a suffragio universale in base alle norme della legge, è l'organo responsabile della amministrazione dell'Ente e ne ha la rappresentanza legale. Nei casi previsti dalla legge rappresenta la Comunità provinciale.
2. E' componente del Consiglio provinciale e nella seduta di insediamento presta giuramento davanti al Consiglio di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto. Indossa, come distintivo, una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e quello della Provincia di Roma.
3. Nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
4. Può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
5. Convoca e presiede la Giunta di cui assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo.
6. Sovrintende al funzionamento generale dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti e delle deliberazioni, assicurandone la conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio.
7. Nomina il Segretario generale e può nominare il Direttore generale e attribuisce e revoca incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna nel rispetto delle norme vigenti, di statuto e dei regolamenti.
8. Decide di promuovere o di resistere in giudizio e le eventuali transazioni; rappresenta in giudizio la Provincia; conferisce eventualmente la delega; presenta al Consiglio relazioni annuali sullo stato del contenzioso.
9. Sentita la Giunta, può istituire Commissioni di indagine, con compiti anche ispettivi, su specifiche questioni attinenti al funzionamento ed all'attività degli uffici dell'amministrazione. La composizione, i poteri ed il funzionamento delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento di

- organizzazione degli uffici.
10. Esercita ogni altra funzione espressamente attribuitagli dalla legge e dallo statuto ovvero funzioni delegate.
 11. Può affidare a Consiglieri provinciali specifici compiti conoscitivi, con esclusione delle attribuzioni che la legge riserva alla Giunta e ai Dirigenti, delimitandone ambiti e termini.

Art. 27

Nomina di rappresentanti

1. Il Presidente, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, ai sensi di legge.
2. Entro dieci giorni, il Presidente comunica alla Commissione consiliare competente il nominativo del rappresentante nominato o designato. La Commissione ne può disporre l'audizione, per l'illustrazione degli obiettivi da realizzare presso l'Ente, l'Azienda o l'Istituzione.

Art. 28

Il Vice Presidente



1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente ed è scelto tra i componenti della Giunta.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di cessazione nei casi previsti dalla legge, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione.
3. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente può essere delegato altro Assessore. Qualora ciò non avvenga, le funzioni presidenziali sono assunte dall'Assessore anziano per età.

Art. 29

Impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso o dimissioni



1. In caso di impedimento permanente, accertato dal Consiglio, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio procede comunque all'accertamento dell'eventuale impedimento permanente in caso di inattività continuativa del Presidente per tre mesi.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia. Sino alle predette elezioni le funzioni del Presidente della Provincia sono svolte dal Vice Presidente.
3. Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Provincia diventano efficaci ed irrevocabili con le modalità e nei termini previsti dalla legge. Qualora esse non siano state presentate al Consiglio riunito, questo è convocato d'urgenza per la

formale comunicazione e si riunisce entro 5 giorni dalla presentazione delle stesse.

Art. 30
Mozione di sfiducia



1. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, secondo le modalità previste dalla legge.

SEZIONE III
LA GIUNTA

Art. 31
Composizione



1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a quanto previsto per legge.
2. Gli Assessori sono nominati dal Presidente, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, assicurando almeno un terzo delle nomine a ciascuno dei due sessi.
3. Agli Assessori si applicano le medesime disposizioni legislative e regolamentari relative alla pubblicità della situazione patrimoniale e dei redditi dei Consiglieri provinciali.

Art. 32
Competenze



1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nella definizione ed attuazione degli atti di indirizzo generale, riferendo annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolgendo attività propositiva nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dal presente Statuto, del Presidente della Provincia, del Segretario generale, del Direttore generale e dei Dirigenti. Compete in particolare alla Giunta:
 - a) adottare, con i poteri surrogatori del Consiglio, gli storni e le variazioni di bilancio nei casi d'urgenza e salva la ratifica del Consiglio provinciale nei successivi 60 giorni e comunque entro la chiusura dell'esercizio di competenza;
 - b) predisporre il bilancio annuale e pluriennale di previsione, elaborare il conto consuntivo, proporre ed istruire gli atti di contenuto generale, programmatico, regolamentare e di straordinaria amministrazione da sottoporre all'approvazione

- del Consiglio;
- c) disporre gli storni in bilancio mediante prelevamento dal fondo di riserva dandone comunicazione al Consiglio;
 - d) adottare i provvedimenti di attuazione degli atti di contenuto generale, programmatico, regolamentare deliberati dal Consiglio, ad eccezione degli atti di gestione la cui competenza è rimessa ai dirigenti;
 - e) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - f) adottare il piano esecutivo di gestione entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio, assegnando le risorse ed i relativi obiettivi ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi e modificare il medesimo con le modalità e nei termini previsti dalla legge.
 - g) adottare atti di indirizzo collegiale sull'azione dell'ente.

Art. 33 **Funzionamento**



1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che stabilisce l'ordine del giorno della seduta. Può essere presieduta dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'Assessore più anziano di età presente.
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti.

Art. 34 **Sedute della Giunta**



1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Partecipa come verbalizzante il Segretario generale o, in sua vece, il Vice segretario. Vi assistono, altresì, se nominati il Direttore Generale ed il Capo di Gabinetto, nonché, se richiesti, dirigenti dell'Amministrazione.
2. I componenti della Giunta devono astenersi, con l'allontanamento dalla sala delle adunanze, dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri ovvero dei loro parenti o affini sino al quarto grado.
3. Gli atti della Giunta sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario verbalizzante.
4. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate e divengono esecutive con le modalità e nelle forme previste dalla legge.
5. Contestualmente all'affissione all'Albo le deliberazioni sono trasmesse in elenco al Presidente del Consiglio Provinciale, ai Presidenti dei Gruppi Consiliari e delle Commissioni Consiliari ed al Difensore Civico.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo il funzionamento della Giunta può essere disciplinato da apposito regolamento deliberato dalla Giunta stessa.

Art. 35
Funzioni degli Assessori



1. I membri della Giunta svolgono le funzioni di collaborazione con il Presidente con riferimento a materie organiche. In aggiunta a tali materie il Presidente può attribuire a singoli Assessori incarichi relativi a programmi o particolari attività.
2. Il Vice Presidente e gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio provinciale senza diritto di voto, con facoltà di intervenire nelle discussioni e con obbligo di risposta alle interrogazioni, anche a risposta immediata, e alle interpellanze secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

SEZIONE IV
RESPONSABILITA'

Art. 36
Responsabilità



1. Gli amministratori, nell'esercizio delle funzioni affidate, rispondono del proprio operato sotto il profilo penale, civile e amministrativo, secondo quanto previsto dalla legge.

CAPO II
Camera dei Comuni e delle autonomie locali

Art. 37
Composizione e funzionamento



1. La Camera dei Comuni e delle autonomie locali è l'organo di consultazione, di concertazione e di raccordo tra la Provincia, i Comuni e le altre autonomie locali.
2. La Camera dei Comuni e delle autonomie locali è presieduta dal Presidente della Provincia ed è costituita dai Sindaci dei Comuni. Sono invitati di diritto alle sedute della Camera dei Comuni e delle autonomie locali i presidenti delle Comunità montane, un rappresentante per ciascuna Unione di Comuni e i presidenti dei Municipi del Comune di Roma.
3. La Camera dei Comuni e delle autonomie locali è convocata dal Presidente della Provincia, anche su richiesta di almeno 20 Sindaci o del Presidente del Consiglio provinciale. La convocazione della Camera dei Comuni e delle autonomie locali è trasmessa ai componenti della Giunta, al Presidente del Consiglio Provinciale e ai Presidenti dei Gruppi e delle Commissioni consiliari.
4. Le modalità di organizzazione e funzionamento della Camera dei Comuni e delle autonomie locali sono disciplinate da apposito regolamento, adottato

a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente della Provincia.

Art. 38
Funzioni



1. Il Presidente presenta annualmente alla Camera dei Comuni e delle autonomie locali una relazione sulle azioni amministrative promosse dalla Provincia in collaborazione o a sostegno dei Comuni e delle altre autonomie locali, compresa l'erogazione di contributi o benefici finanziari o di altro genere.
2. La Camera dei Comuni e delle autonomie locali esprime pareri sul bilancio di previsione annuale e triennale, sugli strumenti di pianificazione territoriale di interesse generale, sulle proposte di modificazione dello Statuto provinciale, sull'organizzazione generale dei circondari, e su ogni altra questione che il Presidente della Provincia o il Consiglio provinciale ritengano di sottoporre alla sua attenzione. La Camera dei Comuni e delle autonomie locali può altresì esprimere proposte alla Giunta e al Consiglio nelle materie di rispettiva competenza.
3. Le sedute della Camera dei Comuni e delle autonomie locali sono valide con la presenza di almeno un terzo dei Sindaci, o degli assessori da loro delegati. I pareri e le proposte sono deliberati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il parere si intende espresso in senso positivo se alla seduta, convocata con almeno cinque giorni di anticipo, manchi il numero legale.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE E UFFICI

Art. 39
Principi generali sulle risorse umane



1. La Provincia opera per la valorizzazione delle proprie risorse umane attraverso gli strumenti della qualificazione professionale, della partecipazione dei lavoratori alle scelte di organizzazione del lavoro e della responsabilizzazione degli stessi per il conseguimento dei risultati, tenendo conto dei principi delle politiche per le pari opportunità.
2. La Provincia assicura lo sviluppo delle relazioni sindacali in coerenza alla normativa vigente, per il miglior andamento dell'organizzazione amministrativa, il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo professionale dei propri dipendenti.



Art. 40
Articolazioni degli Uffici

1. Gli Uffici della Provincia sono disciplinati dal regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi nel rispetto delle norme statutarie secondo criteri di funzionalità, di autonomia gestionale e di spesa.
2. Il regolamento fissa l'articolazione degli Uffici e ne determina le rispettive competenze.

Art. 41
Servizi per le Comunità locali e strutture decentrate

1. La Provincia organizza, anche in forma decentrata, servizi per le comunità locali, in modo da assicurare loro assistenza tecnico-amministrativa.

Art. 42
Segretario generale

1. Il Segretario generale svolge funzioni di alta consulenza per gli organi dell'amministrazione, garantisce la trasparenza, l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. In particolare il Segretario generale:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Amministrazione, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - b) esprime un parere di legittimità sulle proposte di deliberazione del Consiglio e, se richiesto, su quelle della Giunta provinciale;
 - c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta provinciale e ne cura la verbalizzazione;
 - d) roga tutti i contratti nei quali l'Amministrazione è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Amministrazione;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti o dai provvedimenti degli organi dell'Amministrazione;
3. Su proposta del Segretario generale, il Presidente conferisce ad uno o più dirigenti l'incarico di Vice Segretario generale, determinandone le attribuzioni. Nel caso di più Vice Segretari generali, il Presidente conferisce ad uno di essi la qualifica di Vicario.



Art. 43
Direttore generale

1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta, può nominare il Direttore generale. La legge ed il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ne definiscono i criteri di nomina, i compiti e le funzioni.
2. Qualora non sia nominato, le funzioni di Direttore generale spettano al Segretario generale.

Art. 44
Rapporti tra Segretario generale e Direttore generale



1. Le funzioni di Segretario generale e di Direttore generale sono autonome e distinte, salvo che non coincidano nella stessa persona del Segretario.
2. Il Segretario generale e il Direttore generale rispondono funzionalmente al Presidente della Provincia.

Art. 45
Dirigenti e conferimento di funzioni dirigenziali



1. Ai Dirigenti, in conformità con le direttive degli organi di indirizzo politico applicate dal Direttore generale e dal Segretario generale, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
2. I compiti e le funzioni dei Dirigenti sono quelli espressamente indicati dalla legge e dai regolamenti.
3. I Dirigenti sono preposti agli uffici con incarico a tempo determinato, secondo i criteri e le procedure disciplinati dal regolamento di organizzazione, tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza ed agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Presidente della Provincia. Gli incarichi di direzione apicale cessano a decorrere dal centovesimo giorno successivo all'insediamento del Presidente.
4. Gli incarichi dirigenziali possono essere attribuiti, fino ad un sesto del totale, a persone estranee alla Provincia in possesso di alta qualificazione professionale, mediante contratto a tempo determinato. Il regolamento disciplina i casi in cui gli incarichi possono essere attribuiti a prescindere dalla cittadinanza.
5. Il regolamento disciplina i casi in cui incarichi di alta specializzazione sono attribuiti a prescindere dalla cittadinanza.



Art. 46
Responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. I risultati conseguiti sono valutati in termini di efficienza ed efficacia con riferimento alle risorse assegnate e alle condizioni di operatività degli Uffici.
2. I dirigenti sono direttamente responsabili del buon andamento e della correttezza amministrativa, così come dell'imparzialità, della legittimità e dell'attività degli Uffici.
3. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa comportano l'adozione delle misure previste dalla normativa vigente.

Art. 47
Forme di raccordo e coordinamento



1. E' istituito il Comitato di Coordinamento operativo, presieduto dal Direttore generale o, quando questi non sia stato nominato, dal Segretario generale, e composto dai Direttori di Dipartimenti, Uffici Centrali ed Extradipartimentali.
2. E' istituita la Conferenza dei Dirigenti di Servizio, presieduta dal Direttore generale o, quando questi non sia stato nominato, dal Segretario generale. Di essa fanno parte anche i Direttori di Dipartimenti, Uffici Centrali ed Extradipartimentali.
3. Le modalità di funzionamento della conferenza e del comitato sono disciplinate dal regolamento di organizzazione degli uffici ove è possibile prevedere ulteriori forme di raccordo e di coordinamento funzionale.

TITOLO IV
I SERVIZI PUBBLICI

CAPO I
TIPOLOGIA DEI SERVIZI E FORME DI GESTIONE

Art. 48
Funzioni del Consiglio provinciale



1. Il Consiglio provinciale svolge compiti di indirizzo e controllo sull'esercizio delle funzioni di competenza provinciale da parte dei soggetti gestori di servizi pubblici locali. In particolare il Consiglio:
 - a) delibera i criteri generali per le nomine e le designazioni degli amministratori di enti, aziende e istituzioni di competenza del Presidente della Provincia;
 - b) delibera la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la costituzione di

- società partecipate dalla Provincia, l'acquisto o la cessione di quote di partecipazione a società;
- c) approva le linee generali dei contratti di servizio con i soggetti gestori dei servizi pubblici locali;
 - d) approva gli atti fondamentali delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - e) può approvare mozioni o risoluzioni per impegnare il Presidente della Provincia e la Giunta ad adottare specifici atti di indirizzo verso i rappresentanti nominati o designati presso enti, aziende e istituzioni al fine di assicurare il rispetto dei principi di imparzialità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza nelle attività di competenza dei medesimi enti, aziende e istituzioni.
- 2 Il Regolamento definisce compiti e funzioni di controllo delle commissioni consiliari permanenti sui soggetti gestori dei servizi pubblici locali.

Art. 49

Servizi pubblici provinciali

1. La Provincia di Roma, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, per la produzione di beni ed attività rivolte alla realizzazione dei fini culturali, sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile del territorio e della comunità provinciale.
2. L'assunzione dei servizi pubblici locali da parte della Provincia si conforma ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza, al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità, la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza e di realizzare e mantenere forme di esercizio unitario. A questi fini i servizi possono essere assunti dalla Provincia in via esclusiva, o in associazione con i Comuni, la Regione e lo Stato, nonché con altri enti e privati interessati alla realizzazione di interventi, opere, servizi e programmi.
3. La Provincia promuove il miglioramento della qualità dei servizi e assicura la tutela dei cittadini e degli utenti, nonché la loro partecipazione, in forma anche associata, alle procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi, adottando con regolamento le carte dei servizi.
4. I servizi pubblici provinciali si distinguono in servizi a rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza.
5. Le deliberazioni relative all'assunzione e alla gestione diretta o indiretta dei servizi e quelle comunque relative alla partecipazione ad associazioni o a fondazioni, di cui ai successivi articoli 50, 51 e 52, sono corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti ai fini della incidenza degli oneri sulle previsioni di bilancio.

Art. 50

Servizi pubblici a rilevanza economica



1. I servizi pubblici della Provincia aventi rilevanza economica sono

individuati con deliberazione del Consiglio provinciale nel rispetto delle discipline di settore e delle normative dell'Unione europea.

Art. 51

Servizi pubblici privi di rilevanza economica



1. I servizi pubblici della Provincia di Roma privi di rilevanza economica, nel rispetto delle disposizioni previste per i singoli settori, sono gestiti nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) mediante l'affidamento diretto ad istituzioni, aziende speciali, anche consortili, ovvero a società di capitale, a condizione che il capitale sia interamente pubblico, la società realizzi la parte più importante della propria attività per la pubblica amministrazione e la Provincia eserciti sulla società, o su un suo ramo d'azienda, un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici; la gestione dei servizi culturali e del tempo libero può essere affidata anche ad associazioni o fondazioni costituite o partecipate dalla Provincia;
 - c) mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica, con particolare riferimento agli organismi del terzo settore.
2. Con i contratti di servizio stipulati sulla base delle linee guide deliberate dal Consiglio provinciale sono regolati i rapporti tra la Provincia e i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo. I contratti di servizio sono depositati presso gli uffici del servizio stipulante ed in copia presso il Consiglio provinciale.
3. I servizi pubblici sono amministrati secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia e nel rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 52

Scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici e verifica dei risultati

1. Il Consiglio provinciale decide la forma di gestione e di erogazione dei servizi di cui al presente capo previa valutazione comparativa delle possibilità ammesse dalla legge e dallo Statuto, con riferimento alle caratteristiche del servizio stesso.
2. Il Consiglio provinciale verifica, nel rispetto delle previsioni indicate dalla legge, i risultati conseguiti nella gestione dei servizi.
3. La Giunta provinciale, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, presenta al Consiglio apposita relazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei servizi pubblici e sulle prestazioni rese.

CAPO II ISTITUZIONI

Art. 53 Costituzione dell'Istituzione



1. Per la gestione dei servizi non aventi rilevanza economica la Provincia può avvalersi di una o più Istituzioni.
2. Il Consiglio provinciale individua i servizi e costituisce le Istituzioni; determina gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; verifica i risultati delle gestioni.
3. Il Consiglio stabilisce altresì la disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi da porre a carico degli utenti, secondo le disposizioni di legge.
4. Per ogni Istituzione la Giunta provinciale provvede a redigere un apposito piano tecnico-finanziario, dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni e personale.
5. La Giunta provinciale esercita altresì la vigilanza sulle Istituzioni. A tal fine le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trasmesse alla Giunta.
6. Non possono essere costituite più Istituzioni per servizi tra loro affini.

Art. 54 Ordinamento dell'Istituzione



1. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
2. Il Presidente della Provincia, previa audizione della Commissione consiliare competente provvede alla formazione del Consiglio di amministrazione delle Istituzioni.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione delle Istituzioni hanno i requisiti di eleggibilità a consigliere provinciale e sono scelti secondo criteri di capacità e professionalità adeguate al servizio cui è preposta l'Istituzione.
4. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri provinciali.
5. Il Presidente è nominato dal Presidente della Provincia, tra i componenti del Consiglio di amministrazione.
6. I componenti del Consiglio di amministrazione delle Istituzioni durano in carica sino alla scadenza del Consiglio provinciale e possono essere anticipatamente revocati dal Presidente della Provincia che provvede anche alla loro sostituzione.
7. La nomina dei Direttori delle Istituzioni è di competenza del Presidente della Provincia, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e può essere effettuata anche tra i dirigenti dell'Ente.
8. L'organizzazione interna è disciplinata dal regolamento.
9. Il personale assegnato a ciascuna Istituzione è scelto tra il personale della

- Provincia.
10. Il Collegio dei revisori dei conti della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

Art. 55
Consiglio di Amministrazione



1. Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare, nell'ambito delle finalità e degli indirizzi generali formulati dal Consiglio provinciale, il bilancio preventivo, annuale e pluriennale, i programmi generali e settoriali, nonché gli appositi piani, predisposti per particolari iniziative, che comportano spese. Il Consiglio approva altresì il conto consuntivo.

Art. 56
Presidente del Consiglio di Amministrazione



1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta l'Istituzione; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; propone al Consiglio gli indirizzi dell'attività coordinandoli con quelli della Provincia.

Art. 57
Direttore



1. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione; formula pareri e proposte, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e ai provvedimenti del Presidente, dirige e coordina il personale; controfirma gli ordinativi di incasso e di spesa; adotta tutti gli atti non riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione o alla competenza del Presidente.

Art. 58
Regolamento sul funzionamento dell'Istituzione



1. Il Consiglio provinciale, con apposito regolamento e sulla base dei principi contenuti nello Statuto, disciplina il funzionamento degli organi, le modalità di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura ed il funzionamento dell'Istituzione.

CAPO III AZIENDE SPECIALI

Art. 59

Prescrizioni generali sulle Aziende speciali



1. Le Aziende speciali sono enti strumentali della Provincia dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale; hanno un proprio statuto approvato dal Consiglio provinciale e adottano regolamenti aziendali per la disciplina del loro ordinamento e funzionamento.
2. Il Consiglio provinciale individua i servizi e costituisce le Aziende mediante approvazione dello statuto; determina gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; verifica i risultati delle gestioni; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
3. Il Consiglio stabilisce altresì la disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi da porre a carico degli utenti, secondo le disposizioni di legge.
4. Per ogni Azienda la Giunta provinciale provvede a redigere un apposito piano tecnico-finanziario, dal quale risulti il capitale di dotazione da conferire, i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni e personale.
5. La Giunta provinciale esercita altresì la vigilanza sulle Aziende. A tal fine le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trasmesse alla Giunta.

Art. 60

Ordinamento delle Aziende speciali



1. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
2. Il Presidente della Provincia, previa audizione nella Commissione consiliare competente, provvede alla formazione del Consiglio di amministrazione delle Aziende.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione delle Aziende hanno i requisiti di eleggibilità a consigliere provinciale e sono scelti secondo criteri di capacità e professionalità adeguate al servizio cui è preposta l'Azienda.
4. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri provinciali.
5. Il Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione, tra i suoi componenti, nella prima riunione.
6. I componenti del Consiglio di amministrazione delle Aziende durano in carica sino alla cessazione del Consiglio provinciale e possono essere anticipatamente revocati, su proposta del Presidente della Provincia o di un quinto dei consiglieri, con deliberazione motivata del Consiglio provinciale.

7. La nomina dei Direttori delle Aziende è di competenza dei rispettivi Consigli di amministrazione.
8. L'organizzazione interna è disciplinata dal regolamento aziendale approvato dal Consiglio di amministrazione.

CAPO IV SOCIETÀ DI CAPITALI

Art. 61 Società di capitali



1. La Provincia può costituire o partecipare alla costituzione di società di capitali previste dal codice civile per la gestione e l'erogazione dei servizi di propria competenza.

Art. 62 Partecipazione a forme societarie



1. Nelle società di capitali riguardanti i servizi pubblici e la cui proprietà non sia per legge interamente pubblica, la Provincia può assumere partecipazioni maggioritarie o minoritarie e il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza e secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti.

TITOLO V GESTIONE - CONTROLLI

CAPO I Gestione, risorse e programmazione

Art. 63 Finanza provinciale



1. La Provincia, nell'ordinamento della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Le risorse della Provincia derivano da tributi ed entrate proprie, da compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al suo territorio e dalla quota del fondo perequativo ad essa attribuito dalla legge dello Stato.
2. La Provincia nell'ambito dell'autonomia impositiva determina la misura

- delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi.
3. I regolamenti tributari della Provincia devono essere adeguati allo Statuto dei diritti del contribuente.
 4. I rapporti finanziari inerenti l'esercizio delle funzioni conferite alla Provincia dalla Regione sono disciplinati dalla legge regionale, la quale assicura contestualmente il trasferimento del personale e delle risorse in misura adeguata all'espletamento delle funzioni stesse.

Art. 64

Demanio e patrimonio



1. I beni della Provincia si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili e disponibili.
2. I beni demaniali e quelli patrimoniali sono elencati in inventari da aggiornare annualmente.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per l'utilizzo e la conservazione dei beni e per la tenuta degli elenchi e degli inventari e determina i tempi entro i quali gli stessi sono sottoposti a verifica e aggiornamento generale. I beni mobili ed immobili sono dati in consegna ai singoli Responsabili di Ufficio. Gli stessi saranno responsabili della loro conservazione.
4. L'utilizzo dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal Consiglio provinciale.

Art. 65

Programmazione e bilancio di previsione



1. La programmazione delle attività della Provincia, in rapporto alle risorse finanziarie previste, viene indicata nella relazione previsionale e programmatica, nel bilancio di previsione annuale e nel bilancio pluriennale.
2. La gestione economico-finanziaria della Provincia si svolge attraverso il bilancio annuale di previsione, deliberato dal Consiglio provinciale, sulla base dello schema proposto dalla Giunta provinciale, in osservanza dei principi e delle norme di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 66

Gestione del bilancio



1. Gli impegni di spesa dei responsabili dei vari Uffici della Provincia non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, il quale è tenuto a verificare, nel caso di spese correlate a entrate, il loro

accertamento in misura sufficiente. Senza tale attestazione l'atto è inefficace.

2. Il sistema di contabilità, disciplinato da apposito regolamento, deve consentire la lettura dei risultati dal punto di vista finanziario, patrimoniale ed economico.

Art. 67

Rendiconto della gestione



1. Il rendiconto della gestione, proposto dalla Giunta provinciale, è deliberato dal Consiglio provinciale secondo le disposizioni di legge.
2. Il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto consuntivo e il conto del patrimonio e deve dimostrare i risultati della gestione, rilevati anche mediante contabilità economica.
3. La Giunta allega al rendiconto una relazione illustrativa, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
4. Al rendiconto della Provincia devono essere allegati i rendiconti di Aziende speciali ed Istituzioni, Consorzi e Società di capitali con un prospetto che evidenzia i dati aggregati o consolidati.
5. Alla proposta di delibera consiliare del rendiconto è allegata apposita relazione del collegio dei revisori, che attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

CAPO II

I controlli interni

Art. 68

I principi generali del controllo interno



1. La Provincia, nell'ambito della propria autonomia, istituisce forme di controllo interno volte a:
 - a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
 - c) valutare le prestazioni dei dirigenti;
 - d) valutare la congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. I controlli interni rispettano i seguenti principi:
 - a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione e di indirizzo politico-amministrativo del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale;
 - b) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti fanno capo direttamente al direttore generale;

- c) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione;
 - d) le funzioni del controllo strategico, di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti sono esercitate in modo integrato;
 - e) il controllo di legittimità e contabile fa capo al Consiglio.
3. Il Consiglio stabilisce i criteri generali per l'organizzazione dei controlli interni; definendo le misure idonee a consentire l'analisi e il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.

Art. 69

Il controllo di legittimità e contabile

1. Ai controlli di legittimità e contabile provvede il Collegio dei revisori dei conti, che si avvale degli uffici di ragioneria e del servizio ispettivo finanziario.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dal Consiglio con voto limitato a due componenti, e dura in carica tre anni.

Art. 70

Il controllo di gestione

1. La Giunta regola l'attività del controllo di gestione.
2. Il Direttore generale definisce le modalità di attuazione del controllo di gestione, dandone comunicazione al Presidente della Provincia che, con propria direttiva, fissa i requisiti minimi che informano i controlli di gestione.



Art. 71

La valutazione del personale con incarico dirigenziale

1. La Giunta disciplina il sistema permanente di valutazione dei dirigenti e dei dipendenti.
2. Il Direttore generale, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta le prestazioni dei dirigenti e riferisce alla Giunta.
3. La valutazione del Direttore generale, del Segretario generale e, ove nominato, del Capo di Gabinetto è effettuata dal Presidente della Provincia. Analogamente, le valutazioni del Direttore dell'Ufficio del Consiglio provinciale e del Direttore dell'Ufficio del Difensore Civico sono effettuate rispettivamente dal Presidente del Consiglio e dal Difensore Civico.
4. La procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle misure concernenti la responsabilità dirigenziale.



Art. 72
La funzione di controllo strategico



1. Il controllo strategico è finalizzato a consentire agli organi di governo della Provincia di valutare l'adeguatezza dei programmi e degli altri atti generali di indirizzo politico-amministrativo, a verificarne lo stato di attuazione, a promuoverne l'integrazione o la correzione in relazione all'evoluzione del contesto normativo, finanziario, sociale, economico e ambientale.
2. Il Nucleo di controllo strategico è costituito da tre esperti nominati dal Presidente della Provincia, tra i quali viene indicato il presidente. Alle riunioni del Nucleo partecipano di diritto il Direttore generale, il Segretario generale e, se nominato, il Capo di Gabinetto. Il Nucleo esercita le funzioni di controllo strategico e ne riferisce al Presidente. Il Nucleo collabora con gli Assessori nelle forme e nei modi stabiliti dal Presidente della Provincia. Il Nucleo collabora con il Direttore generale nel processo di valutazione dei dirigenti, in relazione all'attuazione corretta e tempestiva degli atti di indirizzo politico-amministrativo.
3. Il Consiglio provinciale può esercitare funzioni di controllo strategico relativamente all'attuazione degli atti di indirizzo di propria competenza avvalendosi degli uffici posti alle sue dirette dipendenze nei modi stabiliti dal Regolamento. Il Consiglio provinciale può altresì richiedere la collaborazione del Collegio dei revisori, sollecitando relazioni analitiche sull'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di singoli uffici o di specifici programmi o iniziative amministrative.
4. In occasione del rendiconto di gestione, la Giunta trasmette al Consiglio provinciale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi.
5. Il Consiglio provinciale può affidare alle Commissioni consiliari permanenti o a Commissioni consiliari speciali il compito di esaminare – in relazione a specifici ambiti tematici – la persistente adeguatezza del programma amministrativo di mandato a fronte di esigenze nuove o impreviste della comunità provinciale. Nell'esercizio di tale mandato, le Commissioni possono disporre l'audizione degli Assessori, del Direttore generale, di esperti, di rappresentanti di amministrazioni pubbliche e di formazioni sociali. Le Commissioni concludono l'esame con l'approvazione di una relazione trasmessa al Presidente del Consiglio provinciale.

Art. 73
Controllo eventuale del Difensore civico



1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio provinciale sono sottoposte al controllo del Difensore civico, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali ne faccia richiesta scritta e motivata, con l'indicazione puntuale delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando gli atti stessi riguardino:

- a) forme di gestione dei servizi pubblici locali, esclusi i servizi in economia;
 - b) acquisti o alienazioni di beni immobili;
 - c) dotazioni organiche e piani assunzionali;
 - d) regolamenti di competenza della Giunta.
2. Il Difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, richiede entro trenta giorni all'organo competente il riesame della deliberazione, invitandolo ad eliminare i vizi riscontrati. La richiesta del Difensore civico è posta all'ordine del giorno nella prima seduta successiva della Giunta o del Consiglio.

Art. 74

Controllo di qualità



1. La Provincia promuove i controlli di qualità sui servizi erogati dai propri uffici, nonché dalle aziende speciali, dalle istituzioni e dalle società partecipate, o affidati in concessione a terzi, anche attraverso la rilevazione della qualità percepita dai cittadini e dagli utenti.
2. La Provincia persegue l'obiettivo della qualità totale dei servizi e dell'attività amministrativa, anche in riferimento agli standard europei di certificazione della qualità.

TITOLO VI

DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E ISTITUTI DI GARANZIA

CAPO I

PUBBLICITÀ - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

Art. 75

Raccolta degli atti normativi e Albo pretorio



1. La Provincia di Roma ha una Raccolta degli atti normativi dove vengono pubblicati lo Statuto e le sue modifiche e i regolamenti dell'ente.
2. La Provincia ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti e dei documenti che devono essere portati a conoscenza della Comunità.
3. Il Segretario generale è responsabile delle pubblicazioni.
4. Gli organi istituzionali e gestionali adottano forme idonee di pubblicità delle direttive, delle istruzioni e delle circolari, nelle quali si determinano l'interpretazione e l'applicazione di disposizioni normative.
5. La pubblicità degli atti della Provincia può essere effettuata previo espletamento delle procedure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici.

Art. 76
Diritto di informazione



1. La Provincia garantisce il diritto all'informazione sull'attività dei propri uffici, nonché su quella degli enti strumentali e delle società pubbliche o partecipate.
2. I documenti della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o previsione del regolamento di disciplina del procedimento amministrativo, per la tutela del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, degli enti e delle imprese, o per non impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

Art. 77
Diritto di accesso



1. Tutti gli interessati, singoli o associati, hanno diritto accesso ai documenti della Provincia, delle Istituzioni, delle Aziende speciali e delle Società pubbliche o partecipate dall'Ente, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo o da apposito regolamento. Il diritto di accesso ai documenti prevede anche quello di estrarne copia.
2. È istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), anche al fine di supportare il diritto dei soggetti interessati ad accedere ai documenti e ad averne copia.
3. Il diritto di accesso ai documenti può essere differito per un tempo ragionevolmente limitato con atto adeguatamente motivato, secondo le previsioni del regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo.
4. Il richiedente, in caso di mancato accoglimento dell'istanza, fermi restando i mezzi giurisdizionali previsti dalla legge, può ricorrere al Difensore civico.

CAPO II
DEMOCRAZIA PARTECIPATA

Art. 78
Diritti di partecipazione



1. La Provincia riconosce i diritti di partecipazione dei cittadini, dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti; valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, favorendone l'apporto all'attività amministrativa per il conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, economico e

- culturale. Può utilizzare anche forme di consultazione con strumenti elettronici.
2. Il Consiglio provinciale, al fine di definire ed attuare i programmi e gli atti di particolare rilevanza provinciale, sovracomunale e circondariale, consulta periodicamente la Camera dei Comuni e delle autonomie locali nonché le organizzazioni e le associazioni interessate.
 3. La Provincia istituisce l'albo delle associazioni. Il regolamento fissa i requisiti per l'iscrizione e l'aggiornamento all'albo.

Art. 79

Atti che incidono su situazioni soggettive



1. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la Provincia attiva tutti gli strumenti di informazione, di partecipazione e di intervento idonei ad assicurare la trasparenza e la partecipazione degli interessati all'azione amministrativa.
2. Modalità, responsabilità e termini sono previsti dal regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo.

Art. 80

Conferenza degli eletti nei Consigli comunali



1. La Provincia convoca almeno una volta all'anno la Conferenza degli eletti dei Comuni della Provincia per l'esame delle problematiche del territorio provinciale e per il coordinamento degli indirizzi amministrativi e programmatici. Le riunioni della Conferenza possono tenersi anche su base circondariale.
2. Il regolamento disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento della Conferenza.

Art. 81

Forum dei cittadini e delle Associazioni



1. La Provincia promuove e riconosce quali organismi di partecipazione e consultazione i Forum dei cittadini e delle Associazioni.
2. I Forum sono riunioni o assemblee pubbliche, convocate dalla Provincia su iniziativa del Consiglio o della Giunta oppure di cittadini e di Associazioni rappresentative.
3. Nei Forum, della cui convocazione è sempre data comunicazione a tutti i Consiglieri provinciali, sono esaminate proposte di programmi, progetti, deliberazioni e altre iniziative di interesse generale o specifico della Comunità provinciale o di parte di questa.
4. Il regolamento disciplina le modalità e le forme di richiesta e svolgimento dei Forum.

Art. 82
Consigli, Consulte e Osservatori



1. Al fine di favorire la partecipazione su materie di specifico interesse o di grande rilievo sociale la Provincia promuove la costituzione di Consigli, di Consulte o di Osservatori per aree tematiche con i cittadini, i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, le loro associazioni ed organismi rappresentativi.
2. I Consigli o le Consulte esprimono pareri e proposte sulle materie oggetto della loro attività. Gli Osservatori effettuano attività di monitoraggio e di ausilio.
3. I Consigli o le Consulte sono istituiti con deliberazione del Consiglio provinciale adottata a maggioranza assoluta ed hanno autonomia organizzativa. Gli Osservatori sono istituiti con deliberazione del Consiglio o della Giunta provinciale.
4. Il regolamento disciplina la formazione e le modalità di funzionamento. La partecipazione ai Consigli o alle Consulte non comporta l'erogazione di alcun compenso.

Art. 83
Consiglio provinciale degli immigrati



1. Al fine di favorire ed accelerare il processo di integrazione e di partecipazione della popolazione al voto amministrativo, la Provincia istituisce il Consiglio provinciale degli immigrati con deliberazione del Consiglio provinciale adottata a maggioranza assoluta.
2. Il Consiglio provinciale degli immigrati ha funzioni consultive e propositive.
3. Apposito regolamento disciplina la formazione, le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio provinciale degli immigrati.

CAPO III
DIRITTO DI INIZIATIVA E DI PETIZIONE

Art. 84
Iniziative dei Comuni



1. I Consigli comunali possono presentare istanze, petizioni e proposte su materie, programmi ed atti che incidano su interessi generali, servizi, strutture riguardanti il territorio provinciale, circondariale o sovracomunale.
2. Il regolamento disciplina i limiti, le modalità di presentazione e i termini di esame, assicurando la ragionevolezza dei termini.

Art. 85
Istanze



1. I cittadini, singoli o associati, nonché i cittadini dell'UE e gli stranieri residenti nella Provincia, le loro associazioni ed organismi rappresentativi hanno il diritto di presentare istanze alla Provincia dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il regolamento disciplina i limiti e le modalità di presentazione, consentendo l'esercizio del diritto anche a coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.

Art. 86
Petizioni e Proposte



1. Tutti i cittadini residenti nella Provincia possono rivolgere petizioni al Consiglio Provinciale per chiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità.
2. Tutti i cittadini residenti nella Provincia possono presentare proposte articolate di deliberazioni.
3. Il regolamento disciplina le modalità di presentazione e i termini di esame delle petizioni e delle proposte, consentendo l'esercizio del diritto anche ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.
4. Qualora le petizioni o le proposte siano sottoscritte da almeno diecimila elettori della Provincia, la Giunta provinciale istruisce la petizione o la proposta e la presenta entro trenta giorni al Consiglio, che si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione.
5. Non sono ammesse proposte di deliberazione sullo Statuto, sul regolamento di organizzazione degli organi di governo, sul regolamento di organizzazione, sulle deliberazioni tributarie e di bilancio e sugli atti in esecuzione di norme del diritto europeo e di leggi dello Stato e della Regione.

CAPO IV
IL REFERENDUM

Art. 87
Referendum Consultivo



1. Il Consiglio Provinciale, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi, può indire referendum consultivi, anche solamente su una parte del territorio, su atti o materie di competenza della Provincia.
2. Il regolamento disciplina le modalità, i termini e le procedure di svolgimento.
3. Il referendum non può tenersi in coincidenza con le operazioni elettorali provinciali.

Art. 88

Referendum propositivi o abrogativi di iniziativa popolare



1. Trentamila elettori possono richiedere il referendum di iniziativa popolare per l'approvazione di proposte articolate di deliberazione su materie di competenza del Consiglio provinciale. Un numero analogo di elettori può richiedere il referendum abrogativo su deliberazioni di competenza del Consiglio provinciale.
2. Qualora il referendum riguardi solo una parte del territorio, la richiesta deve essere presentata da almeno il cinque per cento degli elettori interessati.

Art. 89

Disposizioni sul Referendum di iniziativa popolare



1. Il referendum di iniziativa popolare non è ammesso su disposizioni dello Statuto, sul regolamento di organizzazione degli organi di governo, sul regolamento di organizzazione, sulle deliberazioni tributarie e di bilancio e sugli atti in esecuzione di norme del diritto europeo e di leggi dello Stato e della Regione.
2. Il quesito referendario deve essere chiaro e redatto in modo tale che l'elettore possa rispondere "sì" o "no".
3. Le richieste di referendum devono essere presentate tra il 1° ottobre e il 31 dicembre.
4. L'ammissibilità del referendum è valutata da una Commissione composta dal Difensore civico, che la presiede, e da due esperti di diritto pubblico eletti dal Consiglio con voto limitato.
5. Il referendum è valido se vi partecipa almeno il quaranta per cento degli aventi diritto al voto e se la proposta è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
6. Sull'esito del referendum popolare il Consiglio ha l'obbligo di deliberare in modo conforme entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati.

CAPO V IL DIFENSORE CIVICO

Art. 90

Istituzione e funzioni



1. È istituito il Difensore civico che è garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa oltre che della Provincia anche delle Istituzioni, delle Aziende speciali, delle società di capitale, degli enti

- pubblici e privati convenzionati.
2. Il Difensore Civico, il cui mandato dura 5 anni, è rieleggibile per un massimo di tre volte consecutive. Resta comunque in carica fino alla nomina del successore. L'elezione, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, le prerogative e l'attività sono disciplinate da apposito regolamento.
 3. Difensore civico si avvale del supporto di un proprio ufficio. Il personale ed il dirigente, di gradimento del Difensore Civico, rispondono a lui ed operano secondo gli indirizzi impartiti e gli obiettivi indicati.
 4. Il Difensore Civico, quando lo ritenga necessario, riferisce al Consiglio, anche personalmente, su questioni di particolare rilevanza.
 5. In ogni atto della Provincia deve essere indicata la possibilità di rivolgersi al Difensore Civico.

TITOLO VII LA COOPERAZIONE E LE FORME ASSOCIATIVE

Art. 91 Principi generali



1. La Provincia, nell'esercizio delle proprie competenze agisce, nei confronti degli altri enti territoriali e dei privati, singoli o associati, secondo il principio di libertà, di autonomia, di sussidiarietà e di cooperazione.
2. La Provincia si avvale delle forme associative e di cooperazione previste dalla legge che sono indirizzate alla gestione coordinata di una o di più funzioni e servizi e supporta la formazione degli ambiti sovracomunali di organizzazione.
3. La Provincia in collaborazione con i Comuni promuove e realizza interventi nei settori economico, sociale, culturale e sportivo; assicura che i servizi pubblici nell'ambito del territorio provinciale soddisfino i livelli essenziali e siano economici, efficienti ed efficaci.

Art. 92 Convenzioni



1. La Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, stipula convenzioni con i Comuni, la Regione e lo Stato.
2. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e le garanzie tra la Provincia e gli altri enti.
3. Mediante convenzione può essere prevista anche la costituzione di uffici comuni, ai quali è affidato l'esercizio delle funzioni della Provincia e degli altri enti partecipanti all'accordo.
4. L'ufficio comune può operare presso la Provincia o presso un comune e ad esso possono essere delegate le funzioni da parte della Provincia e degli altri enti partecipanti all'accordo.

5. Il Consiglio provinciale approva la convenzione a maggioranza assoluta.

Art. 93 Consorzi



1. La Provincia, con i Comuni, la Regione e lo Stato, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni può costituire un consorzio secondo le norme per le Aziende speciali, in quanto compatibili e tranne che non si tratti di servizi pubblici locali non aventi rilevanza economica.
2. Il consorzio è istituito mediante una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo precedente.
3. Il Consiglio provinciale, deliberando a maggioranza assoluta, unitamente alla convenzione approva anche lo statuto del consorzio.
4. La convenzione e lo statuto prevedono la determinazione della quota di partecipazione della Provincia. La convenzione disciplina altresì la trasmissione alla Provincia e agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio. Lo statuto, in conformità alla convenzione, disciplina l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
5. I rappresentanti della Provincia nell'assemblea del consorzio sono nominati dal Presidente della Provincia sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio provinciale.

Art. 94 Accordi di programma



1. La Provincia, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata con i Comuni, la Regione, lo Stato e altri soggetti pubblici, partecipa o promuove la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. La promozione di un accordo di programma da parte della Provincia è di regola possibile qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi sia provinciale. In tali casi, il Presidente della Provincia, convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate e, qualora sia raggiunto il consenso unanime dei partecipanti, approva l'accordo con atto formale. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio Provinciale dell'intendimento di promuovere o sottoscrivere un accordo di programma e adotta gli atti conseguenti non prima che siano trascorsi trenta giorni dall'informazione. Il termine è ridotto a dieci in caso di motivata urgenza. Il Presidente della Provincia partecipa altresì al collegio che esercita la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo e gli

- eventuali interventi sostitutivi. Sugli accordi di programma il Presidente della Provincia informa periodicamente il Consiglio.
3. L'approvazione dell'accordo produce gli effetti previsti dalla legge, salva la variazione degli strumenti urbanistici da parte dei Comuni interessati.

Art. 95

Unioni di Comuni, Comunità montane e Provincia



1. La Provincia sostiene il processo di formazione delle Unioni di comuni attraverso forme di assistenza e collaborazione e costituisce con queste forme concertative.
2. Qualora sia presente una Unione di comuni, la convenzione, il consorzio o l'accordo di programma sono direttamente formati tra la Provincia e l'Unione medesima.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle Comunità montane.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 96

Potestà statutaria



1. Lo Statuto della Provincia è deliberato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta.
2. Lo Statuto dopo l'approvazione è pubblicato con l'inserimento nella Raccolta degli atti normativi della Provincia di Roma e con l'affissione all'albo pretorio. Sono salvi gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.
4. Con il medesimo procedimento sono approvate le modifiche dello Statuto. L'iniziativa per le modifiche dello Statuto spetta a ciascun consigliere provinciale, alla Giunta e a diecimila elettori della Provincia di Roma. Una iniziativa di modifica, approvata o respinta dal Consiglio Provinciale, non può essere rinnovata prima di un anno dalla delibera di approvazione o di reiezione.

Art. 97
Potestà regolamentare



1. Il Consiglio Provinciale esercita la potestà regolamentare di cui all'articolo 117, comma 6, della Costituzione conformemente allo Statuto.
2. L'iniziativa regolamentare spetta al Presidente della Provincia, alla Giunta ed ai cittadini, nei modi previsti dall'art. 85 dello statuto.
3. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti ed entrano in vigore con la loro pubblicazione.
4. La pubblicazione dei regolamenti avviene entro 15 giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione con l'inserimento dei regolamenti nella Raccolta degli atti normativi della Provincia di Roma e con l'affissione all'albo pretorio. Possono essere, di volta in volta, definite ulteriori forme di pubblicità e comunicazione dei regolamenti.
5. Qualora un regolamento contrasti con lo Statuto, della questione può essere investito il Difensore civico, che entro 15 giorni comunica le proprie determinazioni al Consiglio provinciale. Ove il Consiglio non si conformi alle indicazioni del Difensore civico, il regolamento resta inefficace, tranne che il Consiglio non riapprovi le norme della cui legittimità si dubita a maggioranza dei due terzi.

Art. 98
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi



1. Per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi la potestà regolamentare spetta alla Giunta provinciale sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio.

Art. 99
Norme finali e transitorie



1. Il presente Statuto abroga il precedente.
2. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti, purchè non siano in contrasto con il presente Statuto.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osserva la legislazione in vigore.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Provinciale promuove una seduta per la verifica dell'attuazione.
5. In fase di prima attuazione del presente Statuto, il Difensore Civico in

carica cessa comunque con la scadenza naturale del mandato del Consiglio Provinciale eletto nel 2003.

